

Ordinanza n. 3/2023/TRN

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- VISTO** il Regolamento (UE) 1254/2009 del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative;
- VISTI** gli artt. 687, 699, 718, 792, 1174, 1235 e 1236 del Codice della Navigazione, R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive revisioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** il Regolamento ENAC "Affidamento Aeroporti Demaniali Minori", ed. 1, emendamento 3 del 25 ottobre 2021;
- VISTA** la Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005 "Regolamento di Scalo per gli aeroporti";
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18A del 30 gennaio 2008 "Piano di emergenza aeroportuale – incidente aereo";
- VISTA** la Circolare ENAC SEC-06 del 15 maggio 2023 "Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate";
- VISTO** il provvedimento del Direttore Generale ENAC prot. n. GENDISP-DG-25/07/2022-0000039-P con il quale è stata dichiarata la decadenza dalla concessione di gestione dell'Aeroporto "Eugenio Mossi" di Novi Ligure a Homo Volants S.r.l.;
- VISTA** l'Ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord-Ovest n. 8/2022 del 06/09/2022 "Estromissione Homo Volants S.r.l. dai beni occupati all'interno del sedime demaniale dell'Aeroporto E. Mossi di Novi Ligure";
- CONSIDERATO** che l'aeroporto "Eugenio Mossi" di Novi Ligure, appartenente al demanio civile aeronautico e classificato come aeroporto di



Aviazione Generale, ricadente nella competenza territoriale della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, è assegnato a ENAC in attuazione dell'art. 693 del Codice della Navigazione;

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n. 22 dell'11/11/2019 avente ad oggetto l'istituzione della società in house ENAC Servizi S.r.l., per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria e degli aeroporti demaniali minori, tra cui quello di Novi Ligure;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, n. 4 del 21/02/2022, con la quale è stato approvato il Contratto di Programma tra ENAC e ENAC Servizi S.r.l.;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n. 4 del 20/01/2023, con la quale è stato deliberato l'affidamento della gestione dell'Aeroporto "E. Mossi" di Novi Ligure alla società in house ENAC Servizi S.r.l.;
- VISTO il Regolamento di Scalo vigente per l'aeroporto di Novi Ligure, Edizione 2, Revisione 0, adottato con Ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord-Ovest n. 01/2022 del 21/02/2022;
- VISTO il verbale redatto in data 11/11/2022 in merito all'assetto concessorio in essere allo stato di fatto presso l'Aeroporto "E. Mossi" di Novi Ligure;
- CONSIDERATA la necessità di procedere, nelle more del completo trasferimento delle competenze gestionali a ENAC Servizi S.r.l., ad una indifferibile revisione del Regolamento di Scalo vigente;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito del sedime demaniale dell'aeroporto di aviazione generale "Eugenio Mossi" di Novi Ligure.

Articolo 2

Adozione del Regolamento di Scalo

1. Con la presente Ordinanza è adottato il Regolamento di Scalo – Edizione 3 dell'11 aprile 2023, che ai sensi dell'art. 699 C.d.N., contiene la raccolta delle condizioni di uso, delle regole generali e delle procedure che



disciplinano le attività aeronautiche, l'impiego delle infrastrutture e degli impianti dell'aeroporto "Eugenio Mossi" di Novi Ligure.

2. Il Regolamento di Scalo – Edizione 3 dell'11 aprile 2023, comprensivo degli allegati, è allegato alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Osservanza del Regolamento di Scalo

1. Tutti gli operatori, i concessionari e tutti gli altri soggetti operanti a qualsiasi titolo sullo scalo devono garantire l'esercizio della loro attività in osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e assicurare la formazione del proprio personale sull'esigenza del rispetto delle regole stabilite e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.

Articolo 4

Rispetto dell'Ordinanza

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

2. L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza è sanzionabile, se il fatto non costituisce reato, a norma degli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, oltre alle eventuali sanzioni specifiche previste relativamente alla tipologia dell'inosservanza a norme generali e alle conseguenti responsabilità per eventuali danni che possono derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni o omissioni.

Articolo 5

Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 12 aprile 2023 e viene resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa e con le norme dell'allegato Regolamento di Scalo, Edizione 3 dell'11 aprile 2023.

La presente Ordinanza abroga in particolare l'Ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord-Ovest n. 01/2022 del 21/02/2022.



INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Caselle Torinese, 11 aprile 2023

Il DIRETTORE
Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)